

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIO CAMPOBASSO

Nella seduta del 21/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente lamenta di essere stato protestato dall'intermediario, nonostante l'assegno sulla base del quale è stato levato il protesto recasse una firma di traenza falsa. Chiede pertanto all'Arbitro il risarcimento del danno morale e materiale per € 60.500,00.

L'intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali riferisce che nel giugno del 2008 il conto corrente di traenza del ricorrente veniva estinto e che in tale occasione il ricorrente non restituiva il carnet di assegni a suo tempo rilasciatogli nel 2007, né risultava che avesse sporto denuncia di furto o smarrimento dello stesso.

Solo dopo molti anni, poi, e segnatamente nell'agosto del 2012, veniva "richiesto il pagamento" dell'assegno oggetto di contestazione per la somma di € 13.500,00, e per il quale l'intermediario procedeva a far levare protesto dal pubblico ufficiale con motivazione "Assegno emesso dopo la comunicazione di recesso inviata dalla Banca".

In proposito, l'intermediario evidenzia:

- che l'assegno in questione, prima di essere oggetto di protesto, risultava essere stato già bloccato in CAI in data 12/04/2008 con la causale "Non restituito da revoca conformità segnalazione CAPRI";
- che il protesto è stato elevato, comunque, con la causale "Assegno emesso dopo la comunicazione di recesso inviata dalla Banca", e non già per firma apocrifa o illeggibile;



- inoltre che, in ogni caso, difficilmente l'intermediario avrebbe potuto verificare la falsità della firma di traenza, posto che il rapporto di conto corrente è stato estinto nel 2008 e solo nel 2012 l'assegno di € 13.500,00 oggetto di contestazione veniva presentato per l'incasso.

Infine, l'intermediario evidenzia che il ricorrente non ha, comunque, fornito alcuna prova in ordine al danno subito.

Pertanto l'intermediario chiede all'Arbitro di respingere il ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la richiesta di risarcimento danni che il ricorrente avrebbe subito a causa di una levata di protesto da parte dell'intermediario sulla base di un assegno con firma di traenza falsa.

La copia dell'assegno prodotta dal ricorrente appare di difficile lettura, sia per quanto concerne il suo contenuto letterale e sia per quanto riguarda la firma di traenza.

Inoltre, anche qualora la copia dell'assegno fosse stata maggiormente leggibile, il ricorrente non produce la firma di specimen depositata presso l'intermediario, al fine di poter rilevare una eventuale responsabilità di quest'ultimo per il mancato riconoscimento della sua falsità.

In ogni caso, deve osservarsi che l'assegno oggetto di contestazione risultava già bloccato in CAI in data 12/04/2008 in quanto il relativo modulo non era stato restituito dal cliente al momento della chiusura del conto. Di conseguenza, il protesto è stato levato ai sensi dell'art. 1 l. 386/1990 per mancanza di autorizzazione per l'emissione di assegni (conformemente alla circ. ministeriale 3512/c del 30.04.2001, di cui infra), e non già perché recante una firma di traenza illeggibile/falsa. D'altro canto, ove pure l'intermediario avesse accertato la falsità della firma di traenza, in base alla disciplina vigente il protesto avrebbe dovuto comunque essere levato nei confronti del correntista (circolare 3512/c del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato).

In senso contrario non depone il richiamo del ricorrente ai precedenti della S.C. (Cass., n. 6006/2003; Cass., n. 16617/2010), che si riferiscono, non all'ipotesi in cui il nominativo del traente sia illeggibile, ma al differente caso in cui il nominativo (pur leggibile) non corrisponda a quello del titolare del conto; ipotesi per la quale la già richiamata circolare 3512/c prevede che il protesto, con causale "Assegno recante una firma di traenza non rispondente al nominativo del correntista ma a un nominativo diverso", deve essere sollevato al "firmatario" (cfr. Coll. Milano, 2012/2016.).

Il Collegio non ritiene pertanto che il ricorrente sia riuscito a dimostrare la violazione dei doveri di diligenza da parte dell'intermediario, mentre è proprio il suo comportamento a presentare profili di negligenza, dal momento che egli non ha restituito il carnet di assegni alla banca al momento della chiusura del conto, né ne ha denunciato il furto o lo smarrimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO